



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	64,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	90,47
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Luisa Carra Presidente

Dott. Sergio Vaccarino Consigliere

Dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 190/2024

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69338** del registro di segreteria, promosso

con relazione n. 1283 del 2023, nei confronti dell'agente contabile:

Di Gesu Angela Maria (c.f. DGSNLM68D46E953K), rappresentata e

difesa, per mandato allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanna

Giglia unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Dell'Utri ed

elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli stessi, nelle caselle

pec avvgiovannagiglia@pec.it e massimo.dellutri@avvocaticl.legalmail.it.

con l'intervento della

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

per la Regione siciliana

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 marzo 2024, il relatore, Cons.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.

Vincenzo Liprino, l'avv. Massimo Dell'Utri per la parte convenuta

FATTO

I)- Con relazione n. 1283/2023 del 13 ottobre 2023 resa sul conto giudiziale

n. 49249 per l'esercizio finanziario 2017 dell'economo del comune di

Caltanissetta, depositato il 17 dicembre 2018, il Magistrato relatore ha

segnalato che, a seguito dell'esame del conto, ha ravvisato profili di

illegittimità ed irregolarità delle spese effettuate in difformità rispetto a quanto

disposto dall'art. 6 del Regolamento del servizio di economato dell'Ente.

In particolare, il Magistrato relatore ha evidenziato che le spese economiche

ritenute irregolari ammontano ad un totale di € 2.236,02; le stesse risultano

non riconducibili ad alcuna delle casistiche astrattamente compendiate dal

citato art. 6 del Regolamento, contrarie ai consolidati assetti della

giurisprudenza contabile e non qualificabili come "spese di rappresentanza"

in considerazione sia dell'irriconeoscibilità del presupposto dell'accrescimento

della reputazione dell'Ente verso l'esterno sia dell'assenza di motivazioni

della spesa.

Il Magistrato relatore ha pertanto chiesto al Collegio, espletati gli

adempimenti previsti dal Codice di giustizia contabile, di condannare Di Gesu

Angela Maria a versare al comune la somma totale di € 2.371,73 di cui €

135,71 a titolo di interessi legali.

II)- Con conclusioni del 28 febbraio 2024, il Pubblico Ministero, rilevando

che le criticità segnalate dal Magistrato relatore sul conto sono provate dalla

documentazione acquisita e sono corroborate dalla consolidata giurisprudenza

contabile in materia, ha aderito alla richiesta di condanna dell'agente contabile

Di Gesu Angela Maria.

III)- Con comparsa di risposta del 27 febbraio 2024, l'agente contabile, in via

preliminare, ha richiamato la giurisprudenza sul tema delle spese

dell'economo con specifico riguardo alle spese di rappresentanza; ha quindi sostenuto che le spese contestate risultano conformi al regolamento comunale e ai principi posti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in tema di spese di rappresentanza. Nel dettaglio, per ciascuna spesa contestata l'agente contabile ha dettagliatamente argomentato in merito alla regolarità, producendo documentazione a supporto della prospettiva difensiva. Su ciascuna spesa si soffermerà la parte "in diritto" della presente pronuncia.

IV)- All'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il difensore dell'agente contabile ha chiesto di dichiarare la legittimità e la regolarità del conto e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo, il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'agente contabile nella misura indicata dal Magistrato relatore; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1)- In via preliminare, il Collegio osserva che, trattandosi di conto giudiziale depositato presso la Sezione il giorno 17 dicembre 2018, trovano integrale applicazione al presente giudizio le previsioni poste dal Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 174/2016, il cui allegato III (art. 2, comma 3, in particolare), già anteriormente alla novella introdotta dall'articolo 96, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, ha previsto che le disposizioni della Parte III del Codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice.

2)- Al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'agente contabile Di Gesu Angela Maria, quale economo del Comune di Caltanissetta per l'anno 2017, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni interne applicabili al caso

in esame e, precisamente, le norme del regolamento comunale per il servizio di economato, approvato il 22 aprile 2002. Viene a rilievo l'art. 6 di tale Regolamento che prevede che: *“il servizio può provvedere al pagamento, entro il limite di euro 516,46 IVA inclusa, per ciascuna tipologia di spesa, nell'ambito degli stanziamenti del competente intervento, delle spese relative a: a)- modulistica; b)- stampati; c)- materiale di cancelleria; d)- attrezzatura informatica; e)- materiale di pulizia; f)- carta e valori bollati; g)- diritti, canoni e simili; h). riparazioni, manutenzione e lavaggi di automezzi dell'Ente; i)- piccole riparazioni di mobili, arredi, macchine; j)- pubblicazione di avvisi; k)- acquisto libri, giornali, riviste; l)- spese di rappresentanza; m)- rimborso spese di viaggio”*.

Sul piano procedimentale l'art. 9 del Regolamento prevede che: *“L'economo, acquisita la richiesta da parte dei singoli settori ed accertatosi che la spesa sia stata contabilmente rilevata, provvede ad avviare la procedure di spesa nelle successive fasi dell'ordinazione e del pagamento [...] L'ordinazione fatta a terzi deve contenere l'oggetto e la motivazione della spesa, il creditore, l'ammontare della somma dovuta nonché i riferimenti al Regolamento economale, al capitolo di bilancio e deve altresì verificare che la richiesta soddisfi la fornitura completa e non costituisca una parte o un lotto di essa, esaurendo così, in unica soluzione, lo scopo per cui è stata effettuata”*.

Sul tema delle spese economali, a livello legislativo va rammentato che l'art. 153, comma 7, del TUEL stabilisce che il regolamento di contabilità dell'Ente *“prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”*.

Ciò premesso, il Collegio osserva che le contestazioni formulate dal Magistrato relatore riguardano spese che, a suo avviso, non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'art. 6 del Regolamento comunale e che, in particolare, neppure possono considerarsi spese di rappresentanza. Al riguardo, si rileva che il Comune di Caltanissetta, all'epoca dei fatti, non aveva un regolamento sulle spese di rappresentanza. Occorre pertanto verificare se gli esborsi indicati nella relazione possano confluire nella controversa categoria delle spese di rappresentanza, in ordine alla cui ammissibilità si è lungamente dibattuto nell'ambito della giurisprudenza contabile.

Va considerato che, in assenza di una normativa di carattere generale che definisca le spese di rappresentanza negli Enti locali, le coordinate sull'ammissibilità e sulla legittimità delle stesse sono state delineate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale.

Invero, l'unica norma che ha individuato i caratteri fondamentali delle spese in argomento, allo scopo di disciplinare l'attività degli enti pubblici non economici, è quella dell'art. 92 d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”*, che prevede: *“1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione*

derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenze.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi:

- iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;

- correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

- esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;

- esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”.

3)- Bisogna pertanto tener conto della giurisprudenza formatasi sulla controversa categoria delle spese di rappresentanza; la posizione attualmente maggioritaria della Corte dei Conti tende ad ammettere l'effettuazione di tali spese quando, in conformità con le previsioni regolamentari interne all'Amministrazione, esse possiedano “*uno stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e rispondano alla necessità di una sua proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei qualificati.*

Lo stanziamento nel bilancio del comune ne costituisce uno dei presupposti, così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali; tale circostanza tuttavia non rende ex se lecita la spesa, che dovrà

essere sempre finalizzata direttamente al pubblico interesse ed essere

correlata alle finalità istituzionali dell'ente pubblico" (così, Sez. Giur. Sicilia,

sent. n. 428/2019; v. anche Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017; Sez. Giur.

Sicilia, sent. n. 683/2020 nonché, per una disamina più articolata ed una vasta

ricognizione dei precedenti, Sez. Giur. T.A.A. sent. n. 16/2017).

La giurisprudenza della Corte dei Conti, dunque, ha ritenuto che le spese di

rappresentanza debbano essere identificate con quelle relative a beni o servizi

acquisiti per la valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali svolte dagli

Enti nei confronti degli interlocutori esterni con i quali essi vengono in

contatto nell'espletamento delle proprie funzioni (*ex multis*, Sez. giur.

Campania, sent. n. 1080 del 10/07/2012 e n. 2102 del 10/07/2012, Sez. giur.

Basilicata, sent. n. 5 del 07/02/2017, Sezione controllo Lombardia,

deliberazione n. 5 del 09/02/2017).

Dette voci di costo devono essere finalizzate ad accrescere il prestigio e la

reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno in modo

confacente alle finalità pubbliche.

Tali spese devono dunque possedere il requisito dell'inerenza, in quanto

devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il

ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente; inoltre devono possedere il carattere

dell'ufficialità, finanziando manifestazioni della pubblica amministrazione

idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini

amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività

amministrativa.

E' stato rilevato che tali voci di costo devono essere sempre sorrette da una

causa specifica rispondente a tale *ratio*, incompatibile con forme di compenso

aggiuntivo al personale dipendente e con elargizioni inserite nell'ordinario

svolgimento di relazioni istituzionali (Corte dei conti, Sez. I, app., n. 417 del

27/09/2011).

I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza possono, quindi, così riassumersi:

- devono avere la finalità di mantenere o di accrescere il prestigio esterno dell'ente, nel rispetto della loro diretta inerenza ai fini istituzionali;

- devono essere connotate dall'eccezionalità dell'esborso rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa e la relativa attività non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost.; inoltre, devono essere effettuate sulla base di obiettivi e criteri predeterminati con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione e non secondo contingenti valutazioni operate di volta in volta;

- devono essere caratterizzate da sobrietà e devono essere congrue, non potendo in ogni caso considerarsi congruo, ad avviso della giurisprudenza, mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi; *“semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie”* (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 394 del 30/10/2008);

- non devono rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Ente e devono essere rivolte a soggetti estranei all'organizzazione e ai normali interlocutori istituzionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

- devono essere giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell'ente e spesa, della qualificazione del soggetto

destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura.

Inoltre, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicitati attraverso una rigorosa documentazione delle circostanze e dei motivi che le occasionarono (Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, sent. n. 5 del 07/02/2017, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 103 del 04/07/2017 e giur. ivi richiamata).

Va peraltro recepita l'impostazione giurisprudenziale favorevole alla valorizzazione di quanto utilmente ritratto dall'Amministrazione per effetto della condotta dell'agente, sicché non possono addebitarsi all'agente quegli esborsi che, pur presentando qualche irregolarità formale, soddisfano i summenzionati parametri di ammissibilità, risultano documentalmente giustificati e hanno comunque apportato all'amministrazione pubblica una *utilitas*, della quale si ritroverebbe ingiustificatamente arricchita, in caso di condanna dell'agente contabile (cfr. sentenza di questa Sezione n. 501/2023). Deve in ogni caso consentirsi all'agente contabile di potere provare in giudizio la legittimità delle spese sostenute.

4.- Tanto premesso, si procederà all'esame delle spese oggetto del deferimento da parte del Magistrato relatore.

a)- Con riferimento al buono di prelevamento n. 06 del 02/02/2017 per l'importo di €. 24,00 per l'acquisto di "*fiori per il 100mo compleanno della sig.ra Epifania Orione*", l'agente contabile ha dedotto che la stessa spesa è stata sostenuta su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto del 18 gennaio 2017, con visto a firma del Dirigente dell'Ufficio al fine di effettuare la consegna dei fiori, recanti i colori simbolo della città di Caltanissetta, in occasione di una cerimonia.

Il Collegio, dopo avere esaminato la documentazione prodotta dall'agente

contabile, ritiene che l'acquisto in questione possa rientrare nelle spese di rappresentanza in quanto possiede i requisiti di ufficialità, eccezionalità, inerenza, sobrietà e congruità. Invero, tale spesa ha consentito al Comune di rinsaldare il rapporto con la collettività, tenuto conto del fatto che il centesimo compleanno di un cittadino rappresenta un evento socialmente rilevante, posto che gli anziani sono anche la "memoria storica" della comunità.

b)- Con riferimento ai buoni di prelevamento n. 25 del 02/03/2017 - "Medaglia oro decano Capitano Real Maestranza", per l'importo di €. 300,00, al buono di prelevamento n. 64 del 11/04/2017 - "Cornice pergamena dono Capitano Real Maestranza" per l'importo di €. 30,00, al buono di prelevamento n. 92 del 12/05/2017 - "Rinfresco ufficio di Gabinetto", per l'importo di €. 508,00, al buono di prelevamento n. 96 del 22/05/2017 - "Bicchieri e tovaglioli rinfresco", per l'importo di €. 25,50, al buono di prelevamento n. 98 del 22/05/2017 - "Candelieri omaggio Capitano Real Maestranza", per l'importo di €. 85,00 e al buono di prelevamento n. 168 del 26/06/2017 - "Pergamena dono Capitano Real Maestranza", per l'importo di €. 12,20, il Collegio osserva che sono fondate le tesi difensive del convenuto, che ha argomentato la loro legittimità in ragione dell'importanza pubblica, sociale e religiosa delle celebrazioni connesse alla Settimana Santa.

La Corte osserva che è provato documentalmente che le spese in questione sono state effettuate in relazione ai riti e alle cerimonie della "*Settimana Santa di Caltanissetta*", che è espressione di un'antica tradizione particolarmente sentita dalla cittadinanza con la partecipazione di tutte le Autorità. E' emerso inequivocabilmente che da secoli le celebrazioni della Settimana Santa sono una peculiarità e un momento importante della vita sociale, religiosa e

culturale (in senso ampio) della comunità nissena. E' chiaro che con tali spese, che risultano rispondenti ai canoni della sobrietà e della pubblicità dell'evento e si iscrivono in una storia secolare, si è dato un contributo al mantenimento del prestigio dell'Ente e si sono rafforzati i legami tra la comunità amministrata e le istituzioni. I riti in questione, così come documentato, rappresentano un aspetto fondamentale della sensibilità collettiva dei cittadini di Caltanissetta. In tale prospettiva, dunque, risultano giustificati sia i doni simbolicamente offerti al Capitano di Real Maestranza sia il rinfresco offerto alle autorità.

c)- Con riferimento al contestato buono di prelevamento n. 95 del 17/05/2017 – “Rinfresco ufficio di Gabinetto”, per l'importo di €. 71,00, l'economo ha rilevato che tale spesa si è inserita nell'ambito della manifestazione turistico-culturale “*Mare, Monti, Arte in Sicilia*” organizzata dal Club Veicoli Storici di Catania; in tale occasione è stato offerto agli intervenuti un ristoro a seguito della visita del Palazzo comunale e dell'adiacente Teatro Margherita come occasione di scambio culturale e di promozione del patrimonio artistico della città.

Il Collegio ritiene fondate le deduzioni dell'economo, puntualmente documentate, avuto riguardo sia all'esiguità della spesa sia soprattutto alla sua riconducibilità ad un evento ufficiale finalizzato ad accrescere il prestigio e la visibilità della città di Caltanissetta, nel rispetto dei principi di sobrietà e congruità; a ciò va aggiunta anche la finalità di promozione turistica del patrimonio storico-artistico cittadino.

d)- Con riferimento al buono di prelevamento n. 430 del 20/12/2017 – “Bibite e panettoni per scambio di auguri natalizi con autorità”, per l'importo di €.

105,32 e al buono di prelevamento n. 439 del 21/12/2017 – “Aperitivo per

circa 30 persone per scambio di auguri con le Autorità”, per l’importo di €.

100,00, l’agente contabile ha rilevato che tali spese sono di rappresentanza, in

quanto effettuate nell’ambito della cerimonia ufficiale dello scambio degli

auguri di Natale che il Sindaco -in rappresentanza del Comune di

Caltanissetta- rivolge formalmente alle massime cariche civili, militari e

amministrative del territorio al fine di mantenere il decoro e il prestigio

dell’Ente.

Il Collegio osserva che è stata fornita adeguata dimostrazione del

collegamento tra l’esborso sostenuto e l’attività svolta per fini istituzionali (ex

multis, Sez. giur. Basilicata sent. n. 5 del 07/02/2017). E’ chiaro che un

modesto rinfresco nel periodo delle festività rientra nelle consuete attività di

rappresentanza, volte a mantenere e consolidare i rapporti tra le istituzioni.

e)- Con riferimento al buono di prelevamento n. 362 del 07/11/2017 – “Corone

di fiori e ghirlande di alloro”, per l’importo di €. 310,00, il Collegio,

condividendo le argomentazioni dell’economo, osserva che dette spese

possano rientrare tra quelle di rappresentanza, in quanto le corone sono state

depositate in occasione dell’annuale ricorrenza della commemorazione dei

defunti e in ricordo di cittadini illustri. Non v’è dubbio che tali spese, tutte

puntualmente documentate, siano state finalizzate a conservare la memoria

storica e le radici della cittadinanza e sono state sostenute nel rispetto dei

principi di ufficialità, inerenza e congruità propri delle spese di

rappresentanza.

f)- Con riguardo al buono di prelevamento n. 268 del 05/09/2017 - “Catering

per saluto amministrazione alle squadre del torneo di basket – Orlandina vs

Fortitudo”, per l’importo di €. 500,00, l’economista ha dedotto e documentato

che la spesa si collega a un incontro di squadre di basket di serie A1 e A2, che

ha avuto ampia eco anche nei mass media.

Il Collegio osserva che tale spesa può considerarsi di rappresentanza, in

quanto finalizzata a promuovere l’immagine dell’Amministrazione e a

favorire la condivisione collettiva dei valori insiti nell’attività sportiva, tenuto

conto della rilevanza dell’evento sportivo, trattandosi di un incontro di alta

categoria, certamente inusuale per la città.

g)- Con riferimento al buono di prelevamento n. 26 del 08/03/2017 – “Fiori

funerale madre Assessore Riggi da parte della Giunta comunale”, per

l’importo di €. 50,00, del buono di prelevamento n. 27 del 08/03/2017 – “fiori

funerale madre Assessore Riggi da parte del Consiglio comunale”, per

l’importo di €. 45,00, al buono di prelevamento n. 140 del 15/06/2017 – “fiori

funerale padre Consigliere Scalia da parte della Giunta comunale”, per

l’importo di €. 50,00 e al buono di prelevamento n. 265 del 31/08/2017 – “fiori

funerale padre Consigliere Failla da parte del Consiglio comunale”, per

l’importo di €. 40,00, l’agente contabile ha dedotto che tali spese sono state

effettuate in ossequio ad una prassi antecedente e che in ogni caso le stesse

hanno la finalità di promuovere l’immagine dell’Ente, come gesto di vicinanza

in diverse circostanze luttuose.

Il Collegio dissente dalle deduzioni dell’agente contabile, poiché la

giurisprudenza costante della Corte dei conti ha escluso che le spese per

omaggi floreali, connessi a vicende private come lutti o matrimoni, possano

rientrare fra quelle di rappresentanza e ha così limitato il perimetro di tali spese

ad ipotesi molto ristrette (amministratori in carica e dipendenti ancora in

servizio, con esclusione di familiari, parenti ed ex dipendenti o ex amministratori; ex plurimis, v. Sez. Giur. Calabria, sent. n. 52/2017; si v., altresì, Sez. I Centr., sent n. 489/2013, nonché Sez. Giur. Calabria, sent. n. 51/2015). In proposito, va ribadito che le spese di rappresentanza sono quelle che promuovono l'immagine all'esterno dell'ente e che ne accrescono il prestigio. Ebbene, nella fattispecie, l'economo ha impiegato denaro pubblico per palesare il cordoglio del Comune per il decesso di congiunti di assessori o di consiglieri comunali. Tali esborsi, riguardando vicende private, non rientrano fra le spese di rappresentanza, poiché queste devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso della loro idoneità a mantenere od accrescere il ruolo e il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale. (cfr. Sez. I Centr. 8 luglio 2013 n. 489 e questa Sezione 13 marzo 2015 n. 51). Tali spese, pari complessivamente ad euro 165, vanno pertanto dichiarate irregolari e precludono il discarico dell'agente.

5.- Sul piano dell'elemento soggettivo, il Collegio osserva che alla constatata irregolarità delle spese sopra indicate per euro 165 consegue la responsabilità dell'agente contabile, che non ha diligentemente adempiuto gli specifici obblighi normativamente disciplinati (cfr. Corte dei conti, App. Sicilia sent. n.187/2021). Infatti, l'economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale; deve ovviamente accertare che la spesa rientri fra quelle consentite dal regolamento economale. L'inottemperanza nei termini sopra descritti è espressione di grave violazione di legge.

6.- In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Collegio deve dichiarare la irregolarità del conto e statuire di non ammettere a discarico l'economo per la complessiva somma di euro 165,00 (centosessantacinque). Va quindi affermata la responsabilità contabile dell'agente Di Gesu Angela Maria, che va perciò condannata al pagamento -in favore del Comune di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante protempore- dell'importo complessivo di euro 165,00 (centosessantacinque) oltre gli interessi legali dalla data di ciascun esborso irregolare e fino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate in dispositivo, sono a carico dell'agente contabile e in favore dell'Erario.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-condanna l'agente contabile Di Gesu Angela Maria al pagamento -in favore del Comune di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante protempore- dell'importo complessivo 165,00 (centosessantacinque) oltre gli interessi legali dalla data di ciascun esborso irregolare e fino al soddisfo;

-condanna l'agente contabile Di Gesu Angela Maria al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario quantificate in euro 57,18.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Anna Luisa Carra

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

